

STATUTO

ASSOCIAZIONE LUDOVICI

Art. 1 – Costituzione

1.1 È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Ludovici", detta per brevità nel prosieguo del presente Statuto semplicemente "Associazione".

1.2 L'Associazione:

- a. persegue esclusivamente le finalità indicate nel successivo articolo e le attività a queste connesse;
- b. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte di una medesima ed unitaria struttura;
- c. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio ad altre associazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1.3 L'Associazione viene costituita a tempo indeterminato e stabilisce la propria sede in Milano, presso il Collegio Ludovicianum, in via San Vittore n. 35.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo una o più attività di interesse generale di cui alle lettere *d), g), h), i)* dell'art. 5 d.lgs. 117/2017.

2.2 In particolare, l'Associazione, per il perseguimento delle suddette finalità, intende curare lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. offrire occasioni di ritrovo tra gli associati, per mantenere vivo il legame con il Collegio Ludovicianum, nella piena e continua condivisione dei valori di impegno, autenticità e solidarietà, nei quali se ne riconosce l'identità;
- b. sostenere l'attività ordinaria e straordinaria del Collegio Ludovicianum, contribuendo alla promozione dello stesso e del suo progetto formativo, nonché allo sviluppo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della sua rete di Alumni;
- c. svolgere attività di carattere culturale, ricreativo, formativo e dare luogo a iniziative di sostegno alla ricerca, per favorire l'aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze degli associati;
- d. promuovere lo scambio di esperienze e il *networking* tra gli associati, favorendo occasioni di orientamento, *mentoring* e di accesso al mercato del lavoro;
- e. favorire, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi, occasioni di riconoscimento e valorizzazione degli studenti e laureati del Collegio Ludovicianum, che si siano distinti per



merito nello studio, nella ricerca e/o nel campo professionale o che soddisfino gli ulteriori criteri che verranno stabiliti dall'Associazione.

2.3 L'Associazione, inoltre, cura, su qualsiasi supporto cartaceo o digitale, pubblicazioni e altro materiale informativo, anche a vantaggio dei non associati.

2.4 L'Associazione può aderire o partecipare ad altre associazioni, enti, società o organismi di ogni natura purché l'adesione sia funzionale al perseguimento delle finalità della stessa e comunque non confliggenti con il presente Statuto.

Art. 3 – Associati

3.1 In ragione delle specifiche finalità dell'Associazione, possono associarsi gli *alumni* del Collegio Ludovicianum. La qualità di *alumnus* si acquisisce con l'ammissione al Collegio Ludovicianum e con la permanenza presso lo stesso per almeno un semestre. Possono, altresì, aderire all'Associazione coloro che hanno ricoperto un incarico nella Direzione del Collegio Ludovicianum.

3.2 I soggetti di cui al precedente art. 3.1 sono denominati *associati ordinari* e la loro ammissione all'Associazione avviene mediante apposita domanda, il cui accoglimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono, invece, *associati onorari*:

- a. il Magnifico Rettore *pro tempore* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- b. a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, quanti vengano considerati benefattori del Collegio Ludovicianum e/o dell'Associazione oppure coloro che, a vario titolo, si siano distinti per il proprio contributo morale o materiale a favore del Collegio Ludovicianum e/o dell'Associazione.

3.4 L'ammissione di tutti gli associati decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e comporta l'integrale accettazione del presente Statuto.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

4.1 Gli associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita dell'Associazione nonché il diritto ad essere informati sulle attività della stessa.

4.2 Tutti gli associati hanno diritto di partecipare e di votare in Assemblea, anche per via telematica.

4.3 Gli *associati ordinari* sono tenuti al versamento della quota annuale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 8.8, lettera b). Gli *associati onorari* non sono tenuti al versamento della quota.



Art. 5 – Cessazione della qualità di associato

5.1 Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso;
- b. cessazione deliberata dal Consiglio Direttivo per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine fissato di anno in anno;
- c. decesso;
- d. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in tal caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale secondo quanto stabilito dall'art. 12, il quale decide in via definitiva.

Art. 6 – Organi

6.1 La vita dell'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

6.2 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Tesoriere;
- d. il Collegio arbitrale.

Art. 7 – Assemblea

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, *ordinari* e *onorari*.

7.2 Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

7.3 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, le modalità di partecipazione, la data, l'orario e il luogo della riunione. La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data stabilita, con un mezzo di comunicazione, anche elettronico, deciso dal Consiglio Direttivo e idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della medesima.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli associati, i quali possono stabilire uno o più punti all'ordine del giorno; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere, secondo le modalità di cui all'art. 7.3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7.5 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, essa stessa elegge il proprio Presidente tra i membri presenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e ne verifica il corretto svolgimento. Egli è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, da un membro da lui nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

7.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

7.8 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare il bilancio consuntivo;
- d. approvare le eventuali modifiche delle quote associative.

7.9 L'Assemblea delibera con la maggioranza di cui all'art. 16:

- a. la decadenza del Consiglio Direttivo o di singoli membri;
- b. le modifiche al presente Statuto;
- c. lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo persegue le finalità dell'Associazione, ne coordina i lavori ed è composto da:

- a. cinque membri eletti dall'Assemblea;
- b. due membri di diritto.

8.2 I membri elettivi restano in carica per tre anni, o comunque in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il loro mandato è rinnovabile. Sono eleggibili gli associati ordinari che abbiano compiuto almeno 25 anni d'età e che non ricoprano, al contempo, un incarico nella Direzione del Collegio. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

8.3 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un membro elettivo del Consiglio Direttivo cessasse dalla carica, il Consiglio lo sostituisce, con voto favorevole della maggioranza dei membri rimasti, scegliendolo tra i candidati non eletti nella precedente elezione, o, in subordine, tra gli associati ordinari. Il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del triennio dei membri elettivi in carica.

8.4 Membri di diritto del Consiglio Direttivo sono il Direttore *pro tempore* del Collegio Ludovicianum e il Presidente *pro tempore* dell'Assemblea degli studenti del Collegio Ludovicianum.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, le modalità di partecipazione, la data, l'orario e il luogo della riunione. La convocazione deve essere effettuata almeno

sette giorni prima della data stabilita, con un mezzo di comunicazione, anche elettronico, deciso dal Presidente del Consiglio Direttivo e idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della medesima.

8.6 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve provvedere, con le modalità di cui all'art. 8.5, alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8.7 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno quattro membri e deve riunirsi almeno due volte all'anno in via ordinaria. Il Direttore *pro tempore* del Collegio Ludovicianum può delegare la partecipazione ad un altro membro della Direzione del Collegio Ludovicianum.

8.8 Il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dei membri, svolge i seguenti compiti:

- a. stabilisce il programma delle attività dell'Associazione, curandone la realizzazione e autorizzandone la spesa;
- b. fissa le linee-guida per il funzionamento della vita associativa, adottando (ed eventualmente modificando) un apposito Regolamento;
- c. costituisce eventuali commissioni, disciplinate dal Regolamento, che si occupino di aspetti particolari della vita dell'Associazione;
- d. decide sull'ammissione, sulla cessazione e sull'esclusione degli associati;
- e. supervisiona i bilanci dell'Associazione, redatti dal Tesoriere, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f. convoca l'Assemblea;
- g. nomina il tesoriere;
- h. propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- i. ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza.
- j. delibera la modifica della sede all'interno del comune di Milano

8.9 I membri del Consiglio Direttivo che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio. In tal caso si procederà alla nomina di un sostituto secondo quanto previsto dall'art. 8.3.

8.10 Il Consiglio Direttivo decade quando sia venuta a mancare la maggioranza elettiva dei suoi componenti. In tal caso, si procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo

9.1 È Presidente del Consiglio Direttivo colui che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra i membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

9.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza, di impedimento



o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, nominato tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina altresì il Segretario.

9.3 Il Presidente, sentito il Vicepresidente, per motivi di necessità e urgenza, può eccezionalmente adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

9.4 Il Presidente, al pari degli altri membri elettivi, resta in carica per tre anni. Qualora il Presidente cessi dalla carica per dimissioni o per altro motivo assume l'incarico il Vicepresidente fino a scadenza naturale del mandato.

9.5 Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decesso o su mozione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7.9.

Art. 10 – Segretario

10.1 Il Segretario, nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i membri elettivi, coadiuva quest'ultimo e ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- b. provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione.

Art. 11 – Tesoriere

11.1 Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati, ha i seguenti compiti:

- a. predisporre il bilancio consuntivo, secondo i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo.
- b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- c. provvede alla riscossione delle quote associative e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Collegio Arbitrale

12.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli organi dell'Associazione, tra gli organi e gli associati oppure tra gli stessi associati relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto, sarà devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre membri all'occorrenza nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio direttivo, dal Magnifico Rettore *pro tempore* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

12.2 Il Collegio Arbitrale giudicherà *de bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro trenta giorni dalla sua nomina. La sua decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 13 – Risorse economiche e patrimonio sociale

- 13.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a. quote associative e eventuali contributi degli associati;
 - b. introiti derivanti dall'attività dell'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva creati dal Consiglio Direttivo con eccedenze di bilancio;
 - d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private;
 - e. contributi di enti e organismi internazionali;
 - f. donazioni e lasciti testamentari;
 - g. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- 13.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
- 13.3 Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, del Vicepresidente. In caso di impossibilità o decadenza di entrambi, tali operazioni sono disposte con firma del Direttore *pro tempore* del Collegio Ludovicianum.

Art. 14 – Quota associativa

- 14.1 La quota associativa a carico degli associati è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato; essa viene stabilita con delibera del Consiglio Direttivo senza comportare modifica dello Statuto dell'Associazione.
- 14.2 Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative, e se eletti decadono.

Art. 15 - Bilancio o rendiconto

- 15.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, il bilancio (o rendiconto) consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza dei presenti.
- 15.2 Dal bilancio (o rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.
- 15.3 Il bilancio (o rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 16 - Modifiche allo Statuto

- 16.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti e che rappresentino almeno un decimo degli associati totali.



16.2 Il trasferimento della sede dell'Associazione ad altro luogo del Comune di Milano, adottabile con delibera del Consiglio Direttivo, non rende necessaria una modifica del presente Statuto.

Art. 17- Norma di rinvio

17.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme finali e transitorie

18.1 Dal momento della costituzione dell'Associazione e fino alla prima assemblea di elezione delle cariche associative, la Direzione *pro tempore* del Collegio Ludovicianum svolge le funzioni del Consiglio Direttivo. Presidente e Vicepresidente dell'Associazione sono il Direttore e il Vicedirettore del Collegio.

18.2 La prima assemblea per l'elezione delle cariche associative dovrà tenersi entro nove mesi dalla costituzione dell'Associazione.

18.3 Il Consiglio Direttivo, in vista della prima riunione dell'Assemblea, provvederà a redigere e a pubblicare un Regolamento interno che indichi le modalità di adesione all'Associazione, l'ammontare delle quote, le norme per l'elezione delle cariche e ogni altra previsione ritenuta opportuna per l'avvio dell'Associazione.